

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1186-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e,
ad interim, Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro delle attività produttive

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo oggetto di ratifica è volto a creare un più favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti in Armenia e a promuovere una più intensa cooperazione economica tra i due Paesi.

Vengono accordate, in particolare, garanzie per gli investimenti effettuati da investitori di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro contro l'adozione di provvedimenti ingiustificati e discriminatori; agli stessi investitori è inoltre riconosciuto il diritto ad un immediato, adeguato ed effettivo risarcimento in caso di nazionalizzazione o esproprio.

È inoltre previsto il reciproco riconoscimento della cosiddetta clausola della Nazione più favorita, ed è espressamente con-

templata la libera trasferibilità delle somme derivanti dagli investimenti, delle somme spettanti in caso di disinvestimento, delle remunerazioni e spettanze per attività e servizi prestati.

Conformemente agli schemi propri della tipologia pattizia in questione, sono previste poi procedure arbitrali in caso di controversie sia tra la Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente, sia tra le Parti contraenti in merito all'applicazione ed interpretazione dell'Accordo.

Sulla base degli elementi e delle considerazioni che precedono, la 3^a Commissione permanente raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

7 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

7 maggio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

